

Accordo
tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi Perugia
per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi

ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

TRA

la Regione dell'Umbria (CF.01212820540), con sede in Perugia, Corso Vannucci, 96, in persona della Presidente, Avv. Donatella Tesei;

E

l'Università degli Studi di Perugia (CF.00448820548) con sede in Perugia, Piazza Università, 1, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero;

Premesso che:

- L'attuale situazione di emergenza sanitaria causata dall'epidemia cosiddetta COVID-19 richiede necessità di personale medico all'interno degli ospedali in numero maggiore del consueto, e che tali sanitari siano resi disponibili alle Strutture che ne abbiano necessità in tempi quanto più rapidi;
- DL 9 marzo 2020 introduce e disciplina nuove procedure di reclutamento di personale sanitario, anche ricorrendo a Medici in Formazione Specialistica, in deroga alle normative previgenti;
- Il medesimo decreto stabilisce altresì che tali procedure di reclutamento possano essere attivate anche in assenza dell'accordo-quadro tra Regione ed Università sede delle Scuole di Specializzazione;

si conviene quanto segue

Art.1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art 2. La Regione e l'Università intendono attivare e facilitare procedure di reclutamento straordinario di Medici in Formazione Specialistica, come di seguito definito;

Art 3. Con il presente accordo, le Parti intendono altresì definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione dell'Università di Perugia per i Medici in Formazione Specialistica che venissero assunti presso strutture del Sistema Sanitario della Regione Umbria;

Art. 4: - Per il soddisfacimento delle esigenze assistenziali inderogabili, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria avranno facoltà di assumere Medici in Formazione Specialistica ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 all'art. 1, punto 1. lett. b), che prevede *"...le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa, e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione..."*.

Art. 5. I medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato; gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005";

Art. 6: Nelle more della ridefinizione della rete formativa delle scuole di specializzazione dell'Università di Perugia, l'assunzione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie le cui strutture operative non sono accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti previsti dall'allegato

1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e previo parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza.

Art. 7: La formazione teorica compete alle università, mentre la formazione pratica si svolge presso l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché accreditata ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999 s.m.i.;

Art. 8: L'Università degli Studi di Perugia si impegna a riconoscere le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando presso le Strutture accreditate della rete formativa presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

Art.9: I medici specializzandi assunti, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica, e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. Essi andranno comunicati alle direzioni sanitarie delle aziende stesse e formalizzati in appositi documenti/procedure entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalle stesse direzioni sanitarie.

Art. 10. Le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il "tutoraggio", svolto dai dirigenti medici della struttura interessata, nelle forme indicate dal regolamento delle Scuole di Specializzazione, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

Art.11. Lo specializzando medico potrà essere assunto con un impegno orario massimo di 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, sarà svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, di regola per n. 6 ore settimanali.

Art 12. Per la durata del contratto, il trattamento economico spettante, inclusivo di oneri sociali, e la copertura assicurativa, saranno a carico della Struttura Sanitaria che procederà al reclutamento;

Art. 13. In via subordinata, per sopperire ad ulteriori inderogabili necessità del Sistema Sanitario Regionale, sarà possibile procedere a reclutamento di Medici in Formazione Specialistica secondo il dettato dell'art. 1, punto 1, lettera a), del D.L. 9 marzo 2020, che prevede che “... *le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”

Art. 14: In caso di stipula di contratto ai sensi dell'art. 1, punto 1, lett. a) del decreto legge 9 marzo 2020 il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. L'Università degli Studi di Perugia, ferma restando la durata legale del corso, assicura il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 15: I dati personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. In qualità di interessato al trattamento, le parti hanno diritto di richiedere, ai sensi regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):

L'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;La rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;La cancellazione di propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati

dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;La limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.

Norma Finale

Tale accordo avrà durata fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Letto, sottoscritto digitalmente

Data _____

Regione Umbria

Università degli Studi di Perugia

Il Rettore
Prof. Maurizio Oliviero
